Rapporto parziale

numero	data	Dipartimento
7121 Rparz.	2 novembre 2015	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione gestione e finanze
sul prolungamento della norma transitoria della Legge tributaria (LT) concernente il supplemento dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche (Proposta contenuta nel messaggio sul Preventivo 2016)

La norma transitoria oggetto del presente rapporto parziale prevede il mantenimento dei livelli attuali d'imposta immobiliare per le persone giuridiche (art. 314c LT). L'introduzione dei presenti livelli risale al preventivo 2005, in cui fu deciso un aumento delle aliquote di cui all'art. 98 LT. Negli anni 2006 e 2007 e, successivamente, per i periodi 2008-2011 e 2012-2015 fu invece introdotto un aumento ridotto della metà rispetto alle aliquote ordinarie dell'articolo sopraccitato, contribuendo per circa 11.5 milioni di franchi all'anno al miglioramento del risultato d'esercizio.

Il messaggio sul Preventivo propone di mantenere invariato il livello anche per il prossimo quadriennio (2016-2019), tramite l'aggiunta di un capoverso 2quater all'articolo 314c LT del seguente tenore:

2quater Per i periodi fiscali dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

Oltre a contribuire al percorso di risanamento dei prossimi quattro anni, la proroga di questa disposizione transitoria permetterà di salvaguardare le entrate fiscali derivanti dalle aziende intercantonali (succursali e filiali). Queste ultime, infatti, pur generando importanti fatturati nel nostro Cantone, in alcuni casi versano maggiori imposte al loro Cantone di sede rispetto a quanto versano in Ticino, conformemente alle regole di ripartizione intercantonali elaborate dal Tribunale federale.

Considerato che queste tipologie di aziende – di cui fanno parte ad esempio le grandi catene di distribuzione, le banche e le compagnie di assicurazione – spesso dispongono d'importanti oggetti immobiliari nel nostro Cantone, il mantenimento delle attuali aliquote consentirà di preservare il loro contributo all'erario cantonale.

Tenuto conto che le leggi entrano in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum (45 giorni), per consentire l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 del prolungamento di questa norma transitoria, la Commissione della gestione e delle finanze sottopone al Gran Consiglio separatamente dal Preventivo 2016 la modifica di legge allegata al presente rapporto, che sarà estrapolata dal DL allegato al Messaggio n. 7121. Considerata l'importanza del principio della non retroattività in materia fiscale, la proposta commissionale permette di rispettare in modo rigoroso i vincoli formali previsti in caso di modifiche della legge tributaria.

1.0064

Questo atto fra le altre cose si armonizza pienamente con le richieste formalizzate e accolte dal Legislativo sovrano - per il tramite del Consuntivo 2014 - di risanare le finanze senza aumentare la pressione fiscale. In questo caso, infatti, nonostante la difficile situazione finanziaria, non si procede ad alcun aumento, bensì al mantenimento dei livelli attuali.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

La Commissione invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere il Disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore
Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -
Caverzasio Dadò - De Rosa - Farinelli - Foletti -
Garobbio - Gianora - Kandemir Bordoli -
Lurati S. - Pini - Quadranti - Savoia

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 settembre 2015 n. 7121 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto parziale 2 novembre 2015 n. 7121 Rparz. della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 314c cpv. 1 lett. c) (abrogata), cpv. 2 lett. c) (abrogata) e cpv. 2 quater (nuovo)

[1]Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste all'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:
a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento;
c) abrogata

[2]Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:
a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento;
c) abrogata

[2quater]Per i periodi fiscali dal 2016 al 2019 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.